

VERBALE DI ACCORDO

tra

Enel Rete Gas SpA rappresentata da: Federico Tornaghi

e

La Segreteria Nazionale dell' UGL CHIMICI
rappresentata da: L. ULGIATI; V. IPPOLITI; C RUGGERI

PREMESSO CHE

- ✦ L'Accordo, sottoscritto il 27.04.2005, che definisce e regola il trattamento di trasferta per Enel Rete Gas rimane confermato nella disciplina normativa.
- ✦ In ottemperanza a quanto stabilito in seno del citato accordo si procede alla rivalutazione dei trattamenti economici vigenti.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1.1) Prima colazione

Il rimborso delle spese per la prima colazione è definito nella misura forfetaria di euro 2,20.

1.2) Pranzo

Nei casi particolari ed eccezionali come definiti dall'accordo, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa, si definisce il tetto massimo pari a 22,00 euro. L'importo aggiuntivo forfetario viene elevato a euro 2,75.

1.3) Cena

Rimborso a piè di lista delle spese sostenute per la cena, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa si definisce il tetto massimo pari a euro 31,00; tale importo è elevato a euro 35,00 per le trasferte in grandi centri urbani (Milano, Roma). In alternativa al piè di lista, è previsto un rimborso forfetario non documentato di euro 14,00.

2.2) Rimborso forfetario per le spese derivanti dall'utilizzo per motivi di servizio dell'automezzo di proprietà del lavoratore.

Le misure dei rimborsi chilometrici per l'uso di servizio degli automezzi di proprietà dei lavoratori sono quelle riportate nella tabella che segue.

Rimborso per Km percorso fino a 6.000 km anno	Rimborso per Km percorso oltre 6.000 Km anno
0,48 euro	0,35 euro

2.3) Indennità ore di viaggio

L'indennità ore di viaggio nel caso di utilizzo mezzi pubblici è pari a euro 8,75 lordi per ciascuna ora.

--- --- ---

I trattamenti economici così definiti avranno decorrenza dal 1 Settembre 2011 con vigenza biennale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, ~~Roma~~, 27.Luglio.2011

Enel Rete Gas SpA

O.S.







